

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: NANNICINI)

Roma, 18 novembre 2020

Sul disegno di legge:

(2013) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cosiddetto “Ristori bis”), che introduce ulteriori misure urgenti con riguardo all’esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, in aggiunta a quelle già stabilire con il decreto-legge n. 137 (cosiddetto “Ristori”);

considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell’Unione europea che:

- l’articolo 8, comma 6, del disegno di legge stabilisce l’obbligo del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni e integrazioni (*Temporary Framework*), con specifico riferimento alle misure di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge;

- l’articolo 11 estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, già prevista per mese di novembre 2020, anche alle attività aggiunte nell’allegato 1 del decreto Ristori, nonché alle ulteriori attività di cui all’allegato 2, ma queste ultime solo per le “zone rosse”, nei limiti del rispetto della normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;

- l’articolo 15 istituisce il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro, rivolto alle organizzazioni che non svolgono attività di impresa, di promozione sociale, di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA né con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche;

- l’articolo 17 reca l’attuazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha anticipato al 24 novembre 2020, per le parti applicabili all’agente biologico SARS-CoV-2, il termine entro il quale gli Stati membri devono dare attuazione agli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/1833. Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1 della medesima direttiva (UE)

Al Presidente
delle Commissioni 5^a e 6^a riunite
S E D E

2020/739 è stato attuato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, che ha inserito la voce relativa al SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo;

- l'articolo 18, in relazione alle esigenze di contenimento della diffusione del Covid-19 nel contesto migratorio del comune di Lampedusa e Linosa, prevede l'estensione anche ai versamenti scaduti nel 2018 e 2019, della definizione agevolata di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, secondo cui, salvi i versamenti IVA, gli importi potranno essere versati nel limite del 40 per cento del dovuto. L'articolo specifica tuttavia che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato "*de minimis*";

- l'articolo 21 riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento, relativo al mese di dicembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

- l'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo per far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (pronti al consumo) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (freschi, non lavati e confezionati), conseguente alla diffusione del virus Covid-19, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

richiamate le modifiche apportate al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, adottate con le comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, e in particolare l'ultima modifica che ha prorogato la validità del *Temporary Framework* per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, salvo la parte sugli aiuti alla ricapitalizzazione che è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, e che ha ulteriormente esteso l'ammissibilità degli aiuti per ricomprendere anche il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia (sezione 3.12, punti 86-87 del *Framework*);

apprezzato l'intervento previsto dall'articolo 15 a sostegno del Terzo settore, come suggerito nel parere espresso dalla Commissione in data 10 novembre 2020 sul primo decreto Ristori;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.

Tommaso Nannicini